

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 24 febbraio 1999, n. 209.

### **Conferma con diversa motivazione TAR Liguria - II Sezione, 9 marzo 1998, n. 85.**

*Il ritardo nel rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere comunque consegnati entro 24 ore, non può produrre conseguenze deteriori ed irreparabili a danno dei privati.*

*Omissis.* – Nella legge che disciplina l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e provinciali (T.U. n. 570 del 1960) manca una norma che assicuri il tempestivo rilascio, ma non v'è dubbio che anche in tale ipotesi incomba all'Amministrazione l'obbligo di rilasciare i certificati in questione nel più breve tempo possibile e comunque, applicando per analogia la norma della legge n. 108 del 1968, nel termine massimo di ventiquattro ore dalla richiesta.

Né può dubitarsi che costituisca principio generale, riconducibile ai principi di buon andamento e giustizia sostanziale propri dell'azione amministrativa, che i ritardi imputabili alla P.A., di cui il privato sia tenuto ad avvalersi a tutela dei propri diritti costituzionalmente garantiti, non possa produrre conseguenze deteriori ed irreparabili in danno dei privati stessi. Peraltro, ove le norme imponessero a pena di esclusione la produzione dei certificati in parola senza poter ovviare ad inerzie della P.A. di cui è necessario servirsi allo scopo, potrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale della relativa disciplina.

*Omissis.*